

4240
2016



Dispositivo pubblicato in udienza con contestuale motivazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
2° Sezione Lavoro

nella persona del giudice Alessandro NUNZIATA, all' udienza del 3-5-2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in 1° grado iscritta al n.33651-15, alla quale è riunita quella n.1129-16, RGAC, vertente

TRA

, rappresentata e difesa dall' avv.

ricorrente - opposto

E

, in persona
del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall' avv.
Maddalena Boffoli

resistente - opponente

CONCLUSIONI

Come da ricorsi introduttivi e comparse di risposta

MOTIVI DELLA DECISIONE

L' opposizione a decreto ingiuntivo è ammissibile.

Alla stregua delle disposizioni degli artt.641 e 645 cpc il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo è perentorio ed è determinato in via ordinaria in quaranta giorni decorrenti dalla notificazione del decreto stesso (Cass.8334-03, Cass. 15763-06). Nel rito del lavoro, poiché l' opposizione si instaura con il deposito del ricorso, è tale attività che va effettuata nel termine predetto.

OP

Il decreto ingiuntivo opposto è stato pacificamente notificato il 6-11-2015 (v. anche copia notificata prodotta in atti). In maniera assorbente, alla stregua delle risultanze del sistema informatico Sicid, in uso presso questo Tribunale, emerge che la parte opponente ha effettuato il deposito del ricorso in opposizione (RGAC n.1129-16) in via telematica il 16-12-2015 alle ore 11,14, non rilevando, ai fini che qui interessano, il fatto che la Cancelleria ha iscritto a ruolo la relativa causa solo il 15-1-2016 alle ore 11,23.

Nessun rilievo assume quindi la stampa depositata da parte opponente alla odierna udienza, peraltro contestata dalla stessa parte opposta, priva di elementi che ne attestino la provenienza dalla Cancelleria di questo Tribunale e dal contenuto non univoco. Peraltro l'attestazione temporale delle 16-12-2015 ore 11,14, ivi contenuta e coincidente sostanzialmente con il dato informatico sopra evidenziato, non reca indicazioni specifiche in ordine ad un esito negativo.

A fronte di notifica di notifica avvenuta il 6-11-2015 l'opposizione è stata dunque depositata in via telematica il 16-12-2015, e quindi entro il termine di 40 giorni di legge.

Il termine di dieci giorni assegnato al ricorrente-attore dal rito del lavoro per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione al convenuto, a norma dell'art 415 comma quarto cpc, non è perentorio. La sua inosservanza, pertanto, non incide sulla validità dell'atto sempre che resti garantito al convenuto un termine di comparizione non inferiore a trenta giorni (quaranta, se all'estero) prima della udienza di discussione (v. Cass.9222-15, Cass.3121-79, Cass.4731-84). In ogni caso la invalidità della notifica resterebbe sanata dal raggiungimento dello scopo, attesa la costituzione in giudizio della controparte (art.156 cpc).

La domanda monitoria, oggetto di opposizione, e quella ordinaria, riunite in data odierna, sono inammissibili.

La lavoratrice ha instaurato, in data 6-10-2015, una causa ordinaria avente ad oggetto la illegittimità, nullità o comunque inefficacia di sanzione disciplinare comminata il 23-6-2015. Ha poi instaurato, secondo le risultanze del sistema Sicid, procedimento per decreto ingiuntivo (RGn.35162-15) in data 14-10-2015 al fine di ottenere la corresponsione del premio ad incentivo per gli anni 2013 e 2014, ottenendo il decreto in oggi opposto. Ne consegue che la lavoratrice, al momento della instaurazione della causa ordinaria (6-10-2015), ben avrebbe potuto azionare anche la domanda ad oggetto del procedimento monitorio, avente ad oggetto, come detto, premio relativo agli anni 2013-2014, da pagare, secondo quanto emerge dallo stesso ricorso per decreto ingiuntivo, nel periodo di aprile-maggio dell'anno successivo, e quindi del 2015.

Ciò premesso, si evidenzia, in linea generale, che l'ordinamento prevede apposite procedure cautelari quando sussista una situazione di urgenza, e cioè quando durante il tempo occorrente per far valere in via ordinaria il proprio diritto, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile (cd "periculum in mora"). Tale pregiudizio sussiste solo allorché la situazione dedotta venga ad incidere su diritti essenziali del lavoratore, che non possano trovare soddisfazione se non immediatamente, come, ad esempio, quello ad una esistenza libera e dignitosa (art.36 Cost.), alla salute (art.32 Cost.) od alla dignità professionale come conseguenza dello sviluppo della personalità nell'ambito della formazione sociale costituita dall'impresa (artt.1, 2, 4, 35 Cost.).

In questi casi, ove ne sussistano i requisiti, ben può il lavoratore chiedere in via monitoria - e quindi accelerata - soltanto il credito per il quale ritenga già sussistente la prova scritta e poi azionare successivamente altra pretesa, inerente al medesimo rapporto di lavoro.

In mancanza di comprovate ragioni di urgenza, non è invece consentito al lavoratore che agisce in forza di un unico rapporto di lavoro di frazionare le proprie pretese in plurime domande giudiziali, scaglionate nel tempo.

Per di più, occorre considerare che il rito del lavoro è già strutturato in modo da offrire una tutela più celere rispetto al rito ordinario proprio in considerazione della peculiarità della materia.

Nel caso in esame, una volta tempestivamente instaurato per primo il giudizio a cognizione piena, era consentito alla lavoratrice: 1) di chiedere ed ottenere nelle more, ai sensi dell' art.423 cpc, ordinanza di pagamento di somma a titolo provvisorio per la parte in cui il credito risultasse accertato; 2) di formulare, anche fuori udienza, istanza di ingiunzione ai sensi dell' art.186 ter cpc, per il cui accoglimento è richiesta la presenza degli stessi presupposti (in particolare, la prova scritta) richiesti dall' art.633 comma 1° cpc per ottenere il decreto ingiuntivo. Tale rimedio è esperibile anche nelle controversie trattate con rito del lavoro, sia perché esso non è incompatibile con tale rito, sia perché non è giustificabile una disparità di trattamento con il rito ordinario, per di più non contrassegnato dalle stesse esigenze di celerità.

Nel caso in esame, pertanto, la scissione delle pretese inerenti ad un unico rapporto in più domande giudiziali (prima quella a cognizione piena e poi, separatamente, quella monitoria), operata dalla lavoratrice per la sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione della controparte, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell' eventuale fase dell' azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il

principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione o ripetizione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (v. Cass. SS UU n.23726-07).

In particolare, la disarticolazione, da parte del lavoratore, della vicenda lavorativa complessiva, in quanto attuata nel processo e tramite il processo, si risolve automaticamente anche in abuso dello stesso. Già per ciò solo la parcellizzazione giudiziale della pretesa non è in linea con il precetto inderogabile, a cui l'interpretazione della normativa processuale deve viceversa uniformarsi, del processo giusto.

L'effetto inflattivo riconducibile ad una siffatta (ove consentita) moltiplicazione di giudizi evoca ancora un altro aspetto di non adeguatezza rispetto all'obiettivo, costituzionalizzato nello stesso art.111 Cost., della "ragionevole durata del processo", per l'evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata.

Tale divieto di frazionare una domanda in plurime richieste giudiziali, contestuali o scaglionate nel tempo, è stato confermato dalla Corte di Cassazione (sent.24539-09), che ha evidenziato che la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa si traduce in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.

Il divieto in esame non consente pertanto neanche la riserva di agire separatamente per altre pretese ove, come nel caso in esame, l'attore sostanziale disponga, fin dal momento della proposizione del primo ricorso, a cognizione piena, di tutti gli elementi di fatto e di diritto per far valere contestualmente le pretese inerenti alla complessiva situazione lavorativa (v. Cass.4867-16, Cass.4702-15, Cass.11256-13, Cass.27064-12, Cass.28286-11, Cass.6597-10; "contra" Cass.10177-15, alla quale non si ritiene di aderire per le considerazioni sopra esposte).

Non risulta a tutt'oggi - né vi è allegazione delle parti sul punto - un intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (v. Cass.1251-16) sicchè, anche in ragione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e di quello, proprio del rito del lavoro, di concentrazione del giudizio, si ritiene di decidere la causa alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità sopra descritto.

Nel rito del lavoro, in particolare, la parcellizzazione dei giudizi si pone anche in contrasto con il divieto di domande nuove o comunque di modifica della domanda.

Ed infatti dagli artt. 414, 416 e 420 cpc emerge che, già nel corso del giudizio di primo grado, è vietato proporre domande od eccezioni nuove, fondate su circostanze e prospettazioni giuridiche diverse da quelle poste a sostegno della originaria domanda o delle



originarie difese e che inseriscono nel processo un nuovo tema di indagine. La violazione di tale normativa è rilevabile anche di ufficio (Cass.7007-88), anche in caso di accettazione del contraddittorio.

Il divieto è ribadito dall' art.437 cpc con riferimento al grado di appello; anche in questa fase la violazione è rilevabile anche d' ufficio ed è irrilevante l' accettazione del contraddittorio (Cass.7364-90, Cass.7288-83).

Consentire dunque di proporre giudizi successivi aventi ad oggetto più pretese in relazione alla complessiva vicenda lavorativa comporterebbe all' evidenza una elusione della disciplina sopra evidenziata.

Per di più, la successiva riunione dei giudizi comporta la loro fusione e quindi, di norma, l' acquisizione degli atti e del materiale istruttorio eventualmente raccolto all' unico procedimento risultante dalla fusione.

Tuttavia tale acquisizione deve avvenire nel rispetto delle decadenze e preclusioni proprie del rito del lavoro al fine di evitare che, mediante la proposizione di ulteriori domande, la parte interessata possa aggirare quelle già maturate nel precedente processo. Il giudice potrebbe pertanto in ogni caso utilizzare il solo materiale probatorio tempestivamente acquisito nel giudizio anteriormente iniziato; potrebbe utilizzare anche quello prodotto nel giudizio successivo solo quando la produzione sia avvenuta tempestivamente in relazione alle preclusioni e decadenze proprie del giudizio anteriore.

L' improponibilità investe ciascuna delle singole domande (in ciascuna delle relative diverse cause, poi riunite) in cui è stata frazionata la domanda concernente la complessiva vicenda lavorativa (e cioè la domanda come avrebbe dovuto essere proposta per essere ritenuta rituale ed dunque ammissibile).

La "ratio" sottostante alla disciplina sopra descritta, come già esposto, consiste infatti nell' affermazione della necessità di assicurare i principi della buona fede e correttezza anche in campo processuale, tra l' altro non alterando il giusto equilibrio degli opposti interessi delle parti contrapposte ed evitando il rischio di peggiorare la posizione della parte resistente sostanziale sia per il profilo del prolungamento del vincolo processuale cui dovrebbe sottostare per liberarsi della pretesa nella sua interezza, ove questa sia azionata nei suoi confronti per ogni singola situazione, con eventuale riserva di azione per le altre, sia per il profilo dell' aggravio di spese e dell' onere di molteplici cause a cui tale parte dovrebbe sottostare, a fronte della moltiplicazione di iniziative giudiziarie.

Consegue che tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto una parte della pretesa derivante da unico rapporto lavorativo, nel senso sopra esposto, vanno dichiarate inammissibili (v. Cass.15476-08; "contra" Cass.9488-14, a cui questo giudice ritiene di non aderire per le considerazioni esposte).

Restano assorbite le ulteriori deduzioni delle parti e le istanze istruttorie.

L'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno proposta dalla lavoratrice ai sensi dell' art.96 comma 1° cpc presuppone l' accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). E nel caso in esame, in maniera assorbente, non vi è prova né del primo elemento né di un pregiudizio che vada al di là dell' esborso delle spese processuali.

La domanda, proposta dalla lavoratrice alla odierna udienza ai sensi dell' art.89 cpc in relazione a frasi asseritamente offensive contenute a pag.40 ed a pag.45 della comparsa di risposta nella causa RGAC n.33651-15, è infondata.

L' ha infatti utilizzato espressioni che, conservando pur sempre un rapporto con la materia controversa, non eccedono le esigenze difensive e non rivelano univocamente un intento offensivo nei confronti della controparte, ma sono preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della lavoratrice, la validità delle argomentazioni poste a fondamento della propria difesa.

Consegue che non è ravvisabile una violazione dell' art.89 cpc.

Anche queste domande devono essere pertanto rigettate.

Le spese processuali, liquidate a norma del DM n.55-14 come in dispositivo anche in considerazione del valore delle cause riunite (studio controversia euro 1.700, fase introduttiva euro 800, fase istruttoria-trattazione euro 1.500, fase decisione euro 1.900), seguono la soccombenza.

P.Q.M.

disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto n.8902-15 emesso da questo Tribunale;

dichiara inammissibili la relativa domanda monitoria e la domanda proposta da il 6 ottobre 2015;
condanna a rimborsare all'

....., le spese processuali, che liquida, complessivamente, per le cause riunite, in euro 5.900, oltre oneri di legge.

Roma, 3-5-2016

Il Giudice

Onofrio Nunziote

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma il 3/5/2016
IL CANCELLIERE
Grazia Benfenga